



COMMISSIONE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Istruzioni per la presentazione della domanda

Per chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE il “**Modulo deposito istanza ante causam**”, selezionando la tipologia “*istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato*”¹.

La modulistica è reperibile nel sito istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nella sezione “*Processo Amministrativo Telematico*”, sottosezione “*Documentazione operativa e modulistica*”, “*Moduli*”.

IL MODULO DOVRÀ ESSERE TRASMESSO ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA, AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC PER IL PAT (PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO): bo_pat_deposito@pec.ga-cert.it

Nel caso di presentazione della domanda in proprio (senza l'assistenza di un difensore) la parte potrà spedire la domanda tramite il Segretariato Generale di questo Tribunale scrivendo all'indirizzo pec tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Per presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre **necessariamente** produrre:

a) **DOMANDA** indirizzata alla Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso questo Tribunale (*v. allegato*), avendo cura di compilare la stessa in ogni singola parte prestando particolare attenzione ai seguenti punti.

La domanda DEVE CONTENERE **a pena di inammissibilità**:

- un'adeguata esposizione degli elementi in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa (depositando, eventualmente, anche la minuta del proponendo ricorso) (art. 122, d.P.R. n. 115/2002);
- i dati del richiedente e dei familiari conviventi con indicazione precisa e puntuale degli importi di reddito prodotti;
- la dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con sentenza definitiva per i reati indicati dall'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002.

¹ Questa modalità dovrà essere utilizzata anche quando la domanda è presentata in pendenza di ricorso.

b) ALLEGATI NECESSARI.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione.

1. la copia del documento di identità e il codice fiscale del richiedente;
2. la copia dell'atto impugnato;
3. la copia del ricorso (ove già depositato).
4. *per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea*, la certificazione dell'Autorità Consolare del Paese d'origine attestante la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza con riferimento ai redditi prodotti all'estero, come previsto dall'art. 79, comma 2 del d.P.R. n. 115/2002.

c) Nel caso di domanda presentata da enti o associazioni - che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica - sarà possibile allegare, oltre all'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante, anche i bilanci di associazione.

Ai sensi del vigente art. 76 del dPR 30.5.2002, n. 115, può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non superiore a € 12.838,01 (importo aggiornato dal DM 10 maggio 2023, pubblicato in G.U. 6 giugno 2023, n. 130).

Avvertenze:

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, copia della documentazione prodotta dal richiedente verrà trasmessa, ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. 115/2002, agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza relativi al reddito dichiarato.

La trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate è finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito contenute nella domanda di ammissione.

In caso di esito negativo del suddetto controllo, verrà immediatamente disposta la revoca del beneficio.

La persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato durante il giudizio dovrà dichiarare se le condizioni economiche sue o del suo nucleo familiare sono mutate tanto da far venire meno i presupposti per il beneficio stesso: in tal caso il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione o la multa previste dalle norme penali relative.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato (art. 125 D.P.R. 115/2002).

Ai sensi dell'art. 81, primo comma, del D.P.R. 115/2002, l'avvocato eventualmente indicato dall'istante deve essere obbligatoriamente autorizzato dal competente Consiglio dell'ordine degli Avvocati al patrocinio a spese dello Stato.